

Allegato:

CONVENZIONE – QUADRO TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO EX D.L. 74/2012 E LE FEDERAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

L'anno, il giorno

SI CONVIENE E SI STIPULA

TRA

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi del D.L.74/2012 convertito con modificazioni nella L. 122/2012 domiciliato per la carica, in viale Aldo Moro n. 52 (più avanti, per brevità, "Commissario Delegato");

E

Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna (Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo della Regione Emilia-Romagna) con sede a Bologna in Via Tiarini n. 22, rappresentata da....., in qualità di Presidente;

E

Asshotel Confesercenti Emilia-Romagna con sede a Bologna in via Bedetti n. 26, rappresentata da....., in qualità di Direttore Confesercenti Emilia-Romagna;

E

Unindustria Confindustria Bologna con sede a Bologna in Via Sebastiano Serlio n. 26, rappresentata da....., in qualità di Vice-Presidente Vicario con delega all'ambiente e al territorio di Unindustria Bologna;

PREMESSO CHE

- i territori delle Province di Bologna, Modena e Ferrara in data 20 maggio 2012, sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e che in data 29 maggio anche il territorio della Provincia di Reggio Emilia è stato interessato da un terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter;

- i predetti eventi sismici hanno creato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, rendendo necessario lo sgombero di numerosi immobili pubblici e privati, e determinando, di conseguenza, un numero considerevole di sfollati;

- il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 22 maggio 2012 e con decreto del 30 maggio 2012 ha dichiarato, in relazione ai territori sopra indicati, lo stato di emergenza sino al 29 luglio 2012, successivamente prorogato al 31 maggio 2013 con D.L. 74/2012;

- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza del 22 maggio 2012 n. 1, ha previsto espressamente la possibilità di stipulare apposite convenzioni per garantire, alle persone sfollate, una sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Finalità

1. La presente convenzione è finalizzata ad assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell'ospitalità delle persone sfollate, a causa degli eventi sismici che hanno colpito, a maggio 2012, le Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia, presso le strutture ricettive disponibili .

2. In particolare la presente convenzione è diretta ad assicurare una sistemazione alloggiativa alle persone che risiedono, o che hanno la dimora abituale, in una delle Province sopra indicate e che siano in attesa dell'assegnazione, da parte dell'Amministrazione competente, di un prefabbricato modulare abitativo rimovibile (PMAR), o un'unità abitativa in affitto o del riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.).

Art. 2 Oneri a carico dei gestori delle singole strutture ricettive ospitanti

1. il gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a fornire, alla tariffa procapite giornaliera sotto indicata, ritenuta congrua dalle parti, uno dei seguenti trattamenti :

-pernottamento e prima colazione **(25,00 Euro – oneri di legge inclusi)**

-pernottamento e uso di cucina **(25,00 Euro – oneri di legge inclusi);**

-mezza pensione **(35,00 Euro – oneri di legge inclusi)**

-pensione completa **(40,00 Euro – oneri di legge inclusi)**

2. In particolare il gestore s'impegna a fornire:

-un'alimentazione sana e rispettosa delle necessità/scelte alimentari/convinzioni religiose delle persone (nel caso di mezza pensione o di pensione completa);

-la sistemazione in camere doppie, triple, appartamenti, residence, bungalow e/o altra sistemazione adeguata;

-ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per le categorie ricettive di appartenenza;

3. Il gestore della struttura ricettiva s'impegna, altresì:

registrare tempestivamente le presenze degli utenti, compilando on-line l'applicativo "della regolare esecuzione della prestazione fornita;

4. Il pagamento è effettuato con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale appositamente accesa a favore del Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato, ai sensi dell'art. 6 D.L.74/2012, convertito, con modificazioni, Temporeale", messo a disposizione dall'Agenzia Regionale (dopo aver sottoscritto il contratto, il gestore dovrà inviare una e.mail, di richiesta delle credenziali, al seguente indirizzo di posta elettronica: monitoraggioprociv@regione.emilia-romagna.it;

-informare gli ospiti su quanto possa loro interessare in relazione alla condizione di sfollati

Art.3 modalità di fatturazione e tempistiche di pagamento

1. L'ammontare di quanto dovuto, alle strutture ricettive, è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura;

2. Le fatture devono essere emesse, dalle strutture ricettive ospitanti, alla fine di ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso;

3. Le fatture, devono essere intestate al Commissario Delegato - Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012 (C.F.91352270374) e devono essere trasmesse, in originale, per posta ordinaria, all'Agenzia Regionale di Protezione Civile con sede in Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna;

4. Tutte le fatture devono contenere la seguente dicitura "Eventi sismici maggio 2012"; non sono accettate fatture con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura;

5. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della L. 136/2010 s.m., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture, previa verifica del prezzo praticato praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita;

6. Il pagamento è effettuato con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale appositamente accesa a favore del Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato, ai sensi dell'art. 6 D.L.74/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2012;

Art.4 Efficacia convenzione e risoluzione anticipata

1. La presente convenzione ha **efficacia sino al 31 marzo 2013**, e può essere prorogata sino al **31 maggio 2013**, a discrezione del Commissario Delegato, per il tramite dell'Agenzia Regionale con nota scritta di quest'ultima, spedita ai Referenti di Categoria, stante l'ulteriore necessità di fruire di strutture ricettive per ospitare le persone sfollate.

2. E' fatta salva la possibilità delle parti, anche disgiuntamente, di **risolvere, in qualsiasi momento**, la presente convenzione con **preavviso di almeno 20 giorni, da trasmettersi tramite raccomandata a.r.** a cura della parte che vi ha interesse

3. E' possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione previo accordo scritto tra le parti anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 5 Controversie e Foro competente

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte in via amministrativa o conciliativa.

2. In particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, davanti alla C.C.I.A. di Bologna, in base al regolamento adottato dalla stessa, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

3. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 6 Spese di registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna
in qualità di Commissario Delegato ex D.L. 74/2012

Per le Federazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere:

Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna

Asshotel Confesercenti Emilia-Romagna

Unindustria Confindustria Bologna

Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 C.C., con particolare riferimento agli artt.:

- 2 (oneri a carico dei gestori delle singole strutture ricettive ospitanti)
- 3 (modalità di fatturazione e tempistiche di pagamento)
- 4 (efficacia della convenzione e risoluzione anticipata)
- 5 (controversie e Foro competente)

Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna

Asshotel Confesercenti Emilia Romagna

Unindustria Confindustria Bologna

**SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA E LA STRUTTURA RICETTIVA
OSPITANTE.....**

L'anno il giorno

SI CONVIENE E SI STIPULA

TRA

L'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (C.F. 91278030373), rappresentata dal dott. Maurizio Mainetti, in qualità di Direttore, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale del 30.07.2012 n. 1080, autorizzato con ordinanza commissariale n. ... del ... del Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario Delegato, domiciliato per la carica in Viale Silvani 6 - Bologna, in seguito, per brevità indicato come “**Agenzia Regionale**”

E

Il Sig. nato a il, in qualità di persona legittimata a sottoscrivere il presente contratto per conto della struttura ricettiva ospitante denominata con sede in C.F. e P.I., in seguito per brevità indicata come “**struttura ricettiva ospitante**”;

PREMESSO

- che i territori delle Province di Bologna, Modena e Ferrara in data 20 maggio 2012, sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e che in data 29 maggio anche il territorio della Provincia di Reggio Emilia è stato interessato da un terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter;
- i predetti eventi sismici hanno creato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, rendendo necessario lo sgombero di numerosi immobili pubblici e privati, e determinando, di conseguenza, un numero considerevole di sfollati;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 22 maggio 2012 e con decreto del 30 maggio 2012 ha dichiarato, in relazione ai territori sopra indicati, lo stato di emergenza sino al 29 luglio 2012, successivamente prorogato al 31 maggio 2013 con D.L. 74/2012;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza del 22 maggio 2012 n. 1, ha previsto espressamente la possibilità di stipulare apposite convenzioni per garantire, alle persone sfollate, una sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza n. 15 del 01 agosto 2012, ha disposto che le funzioni e le attività della Di.Coma.C., e dei "Soggetti responsabili dell'assistenza alla popolazione", individuati con OCDPC nn. 1/2012 e 3/2012 cessano alla data del 2 agosto 2012 e dal giorno successivo subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012 e che il Presidente della Regione Emilia-Romagna – in qualità di Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTE

- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato del 02 agosto 2012 n. 17 " Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni della Di.Coma.C." che, tra l'altro, dispone che il Direttore dell'Agenzia Regionale attua gli interventi e le attività necessarie per dare assistenza alla popolazione, colpita dagli eventi sismici del maggio 2012;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato del 06 settembre 2012 n. 35 "Prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione. Sistemazione alloggiativa delle persone sfollate in strutture ricettive, ex D.L. 74/2012 convertito, con modificazioni nella L. 122/2012"

- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato del 09 ottobre 2012 n. 52 "Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 dicembre 2012";

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Finalità

Il presente contratto è finalizzato ad assicurare ospitalità, presso strutture alberghiere alle persone sfollate a causa degli eventi sismici che hanno colpito, a maggio 2012, le Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia.

In particolare il presente contratto è diretto ad assicurare una sistemazione alloggiativa alle persone che risiedono, o che hanno la dimora abituale, in una delle Province sopra indicate e che siano in attesa dell'assegnazione, da parte dell'Amministrazione competente, di un prefabbricato modulare abitativo rimovibile (PMAR), o un'unità abitativa in affitto o del riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.)

Art. 2 Oneri a carico dei gestori delle singole strutture ricettive ospitanti

1. gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a fornire, alla tariffa procapite giornaliera sotto indicata, ritenuta congrua dalle parti, uno dei seguenti trattamenti :

- pernottamento e prima colazione **(25,00 Euro – oneri di legge inclusi)**

-pernottamento e uso di cucina **(25,00 Euro – oneri di legge inclusi);**

-mezza pensione **(35,00 Euro – oneri di legge inclusi)**

-pensione completa **(40,00 Euro – oneri di legge inclusi)**

2. In particolare il gestore s'impegna a fornire:

- un'alimentazione sana e rispettosa delle necessità/scelte alimentari/convinzioni religiose delle persone (nel caso di mezza pensione o - pensione completa);

-la sistemazione in camere doppie, triple, appartamenti, residence, bungalow e/o altra sistemazione adeguata;

-ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per le categorie ricettive di appartenenza;

3. Il gestore della struttura ricettiva s'impegna, altresì:

registrare tempestivamente le presenze degli utenti, compilando on-line l'applicativo "TempoReale", messo a disposizione dall'Agenzia Regionale (dopo aver sottoscritto il contratto, il gestore dovrà inviare una e.mail, di richiesta delle credenziali, al seguente indirizzo di posta elettronica: monitoraggioprociv@regione.emilia-romagna.it;

-informare gli ospiti su quanto possa loro interessare in relazione alla condizione di sfollati

Art.3 modalità di fatturazione e tempistiche di pagamento

1. L'ammontare di quanto dovuto, alle strutture ricettive, è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura, fatte salve le disposizioni particolari formalizzate dal Commissario Delegato o dall'Agenzia Regionale ;
2. Le fatture devono essere emesse, dalle strutture ricettive ospitanti, alla fine di ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso;
3. Le fatture devono essere intestate al Commissario Delegato - Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012 (C.F.91352270374) e devono essere trasmesse , in originale, per posta ordinaria, all'Agenzia Regionale di Protezione Civile in Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna
4. Tutte le fatture devono contenere la seguente dicitura “Eventi sismici maggio 2012; non sono accettate fatture con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura
5. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della L. 136/2010 s.m., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, di norma entro il termine di 60 giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture, previa verifica del prezzo praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita;
6. Il pagamento è effettuato con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale n. 5699, appositamente accesa a favore del Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato, ai sensi dell'art. 6 D.L.74/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2012, nei limiti della disponibilità della stessa;

Art.4 Efficacia contratto e risoluzione anticipata

1. Il presente contratto ha efficacia dal 01 gennaio 2013 (o quando è iniziata la sistemazione alloggiativa, se successiva a tale data) **sino al 31 marzo 2013**, e può essere prorogato sino al **31maggio 2013**, a discrezione del Commissario Delegato, per il tramite dell'Agenzia Regionale, con nota scritta di quest'ultima, spedita ai Referenti di Categoria, stante l'ulteriore necessità di fruire di strutture ricettive per ospitare le persone sfollate.
2. E' fatta salva la possibilità delle parti, di **risolvere, in qualsiasi momento**, il presente contratto con **preavviso di almeno 10 giorni, da trasmettere con nota sottoscritta** (dalla medesima persona che, a suo tempo aveva sottoscritto il contratto) **tramite posta ordinaria (Agenzia Regionale di Protezione Civile, viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna) o tramite e.mail (mgiammario@regione.emilia-romagna.it).**

3. E' possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nel presente contratto previo accordo scritto tra le parti che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 5 Controversie e Foro competente

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa.

2. In particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, davanti alla C.C.I.A. di Bologna, in base al regolamento adottato dalla stessa, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

3. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 6 Spese di registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna

Il Direttore

_____--

Per la struttura ricettiva ospitante

Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 C.C., con particolare riferimento agli artt.:

- 2 (oneri a carico dei gestori delle singole strutture ricettive ospitanti)
- 3 (modalità di fatturazione e tempistiche di pagamento)
- 4 (efficacia del contratto e risoluzione anticipata)
- 5 (controversie e Foro competente)

Per la struttura ricettiva ospitante
